

STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "PAESE DI FIABA"- ODV

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

E' costituita conformemente alla Carta Costituzionale, al Codice Civile e al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 "Codice del terzo Settore" e ss.mm.ii., l'Associazione di Volontariato denominata - Paese di Fiaba - Centro di documentazione e ricerca su tradizioni e storia locale, siglabile negli atti **Paese di Fiaba** con sede legale in Sommariva del Bosco, Viale Scuole n. 11A.

La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ODV a seguito dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'Associazione è iscritta.

Art. 2

Scopi e finalità

L'Associazione **Paese di Fiaba** è una Associazione di volontariato culturale senza fini di lucro, apolitica, apartitica, aconfessionale e democratica e persegue finalità civiche, solidaristiche, e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale prevalentemente a favore di terzi ai sensi dell'Art 5 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

L'Associazione è indipendente e ha durata illimitata ed essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria, con la maggioranza prevista dall'art. 11.

L'Associazione ha come scopi la promozione e la valorizzazione delle fiabe come forma di espressione artistica, culturale ed educativa.

Le attività dell'Associazione **Paese di Fiaba** includono:

- Promozione della lettura: organizzazione di eventi, incontri o corsi per promuovere la lettura delle fiabe e la diffusione della cultura dell'immaginario;
- Ricerca e raccolta: l'associazione si impegna nella ricerca, raccolta e conservazione di fiabe tradizionali o contemporanee, contribuendo così alla preservazione del patrimonio culturale;
- Attività creative: sviluppo di iniziative creative come laboratori di scrittura per nuove fiabe, concorsi letterari o progetti artistici ispirati alle fiabe;
- Educazione: collaborazione con scuole, servizi sociali del territorio e istituzioni educative per integrare le fiabe nei programmi didattici, promuovendo la lettura e l'interpretazione critica delle storie;
- Eventi culturali: organizzazione di eventi culturali come festival delle fiabe, spettacoli teatrali, mostre, conferenze e convegni per coinvolgere la comunità e diffondere l'amore per le fiabe;
- Sensibilizzazione: sensibilizzazione sull'importanza delle fiabe come veicolo di valori, tradizioni e conoscenze culturali mediante analisi critica, storica e sociologica.

L'Associazione Paese di Fiaba è impegnata anche nella promozione e difesa dell'ambiente attraverso iniziative volte alla sensibilizzazione sulle tematiche legate alla sostenibilità ambientale. Queste attività possono includere:

- la realizzazione di progetti di educazione ambientale,
- la promozione di pratiche eco-sostenibili all'interno delle proprie iniziative e la collaborazione con altre organizzazioni ambientaliste per la tutela del territorio.

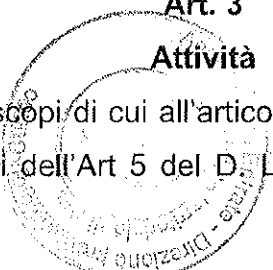
Inoltre, l'associazione riconosce l'importanza dello sport come strumento di promozione della salute, dell'integrazione sociale e del benessere individuale e collettivo. A tal fine, può:

- organizzare eventi sportivi,
- promuovere la pratica sportiva tra i suoi membri,
- sostenere iniziative che favoriscano l'accesso allo sport per tutti, compresi bambini, anziani e persone con disabilità.

Art. 3

Attività

Per la realizzazione degli scopi di cui all'articolo 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, ai sensi dell'Art 5 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii.



L'Associazione si prefigge di svolgere le seguenti attività di interesse generale:

- (d) educazione, istruzione, formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
- (f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio e del paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- (i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, o ricreative di interesse sociale incluse attività editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- (k) organizzazione e gestione di attività turistiche d'interesse sociale, culturale e religioso.

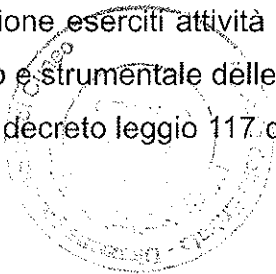
1. Nello specifico per quanto enunciato al punto i art. 3 comma 1, per la realizzazione degli scopi prefissi, l'Associazione si propone di:

- a. avviare progetti alla riscoperta delle fiabe, con particolare attenzione al percorso della fiaba "La bella Addormentata del Bosco", rispondendo a una necessità che ha trovato spazio anche all'interno dell'ambiente scolastico, già impegnato negli anni passati nel recupero della memoria e della cultura orale. L'obiettivo è coinvolgere attivamente tutto il settore dell'istruzione e dell'educazione in questo ampio progetto di ricerca e documentazione.
- b. promuovere la riscoperta delle metafore nelle fiabe con l'obiettivo di diffondere una comprensione più profonda della realtà storica, culturale, ambientale e artistica del territorio. Questo processo coinvolgerà la ricerca attiva, l'identificazione, l'acquisizione e la conservazione delle metafore presenti nelle fiabe, che fungono da veicolo narrativo per esplorare e trasmettere la ricca complessità del patrimonio culturale del nostro territorio.
- c. svolgere un ruolo ispiratore e di sostegno per iniziative legate al tempo libero e alla valorizzazione del territorio sommarivese, pensato come un autentico paese delle fiabe. L'associazione intende incoraggiare e supportare attivamente attività che coinvolgono la comunità, promuovendo la magia e l'unicità del paesaggio fiabesco di Sommarivese.
- d. organizzare e promuovere eventi che esplorano i temi dell'attualità scientifica, tecnologica e ambientale attraverso la lente affascinante e



coinvolgente del concetto di fiaba. L'obiettivo è unire la magia delle narrazioni fantastiche con le sfide e le opportunità contemporanee, creando esperienze che coniughino la meraviglia delle storie con la consapevolezza delle questioni scientifiche e ambientali del nostro tempo.

- e. realizzare attività editoriali volte alla promozione e alla diffusione della cultura legata al mondo delle fiabe e del patrimonio culturale locale, attraverso pubblicazioni su carta stampata (libri, riviste, opuscoli) e contenuti digitali (siti web, blog, podcast, newsletter).
2. Le attività di cui al punto precedente sono svolte dall'Associazione, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo, le spese vive effettivamente sostenute per le attività prestate. L'Associazione in caso di necessità può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la qualità di volontario.
 3. L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari, ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii.
 4. L'Associazione potrà esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6. Del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata secondo le modalità individuate dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.
 5. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di Bilancio ai sensi dell'art 13 comma 6 decreto legge 117 del 20017 e ss.mm.ii.



Art. 4

Patrimonio e risorse economiche

Il patrimonio dell'Associazione durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:

- a. beni mobili e immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b. eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'Associazione;
- c. eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- d. quote associative e contributi degli aderenti;
- e. contributi pubblici e privati;
- f. donazioni e lasciti testamentari;
- g. rendite patrimoniali;
- h. attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 d.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.);
- i. attività "diverse" di cui all'art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.

Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'Associazione è riconducibile alle disposizioni del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.;

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1 gennaio e il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro il mese di Aprile.

Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione, almeno 7 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Il servizio di cassa è affidato ad un Istituto di Credito presso il quale vengono depositate le firme del Presidente e del Tesoriere.

È fatto divieto di distribuire anche in forme indirette, gli eventuali utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'Associazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri membri degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5

Soci dell'Associazione

Ai sensi dell'art. 32 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii, il numero dei soci è illimitato.

Possono essere membri dell'Associazione tutte le persone fisiche in numero non inferiore a sette persone fisiche che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età o tre

associazioni di volontariato che condividono gli scopi e le finalità dell'Associazione e s'impegnano a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e a sottostare al suo Statuto.

È ammessa l'adesione, in qualità di associati, di altri Enti del Terzo Settore privi di scopo di lucro, a condizione che il loro numero non superi il 50% di quello delle organizzazioni di volontariato aderenti, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni..

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.

Art. 6

Criteri di Ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione di un nuovo socio è :

- a) regolata in conformità a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta;
- b) deliberata dal Consiglio Direttivo;
- c) subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e a osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ente.

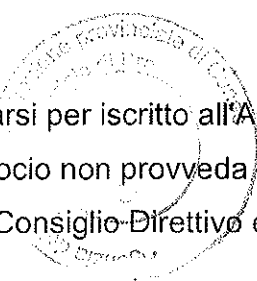
L'istanza di ammissione viene valutata entro 60 giorni dalla sua presentazione e l'eventuale reiezione deve essere motivata. E' ammesso il ricorso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

La richiesta di ammissione di altri Enti del terzo settore o senza scopo di lucro, deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che li rappresenti in seno all'ente stesso.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa deliberata annualmente dall'Assemblea in seduta ordinaria.

La qualità di Socio si perde:

- a. per recesso, da comunicarsi per iscritto all'Associazione;
- b. per morosità, qualora il Socio non provveda al versamento della quota associativa entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo e nonostante un formale sollecito.



L'esclusione dei Soci è deliberata dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo:

- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

Prima di procedere all'esclusione, è possibile contestare per iscritto al Socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente a un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 7

Diritti e Doveri degli associati

I Soci sono obbligati:

- a osservare il presente Statuto, i Regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- a mantenere sempre un comportamento corretto e consono con le finalità dell'Associazione;
- al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

I Soci hanno diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
- di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo

Art. 8

Organi dell'Associazione



Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci ordinari;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

Art. 9

Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione, regola l'attività della stessa, è composta da tutti i soci e può essere convocata in seduta ordinaria e straordinaria.

Ogni Associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Associato con delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni Socio non può ricevere più di tre deleghe. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 7 (sette) giorni prima della data della riunione e deve contenere l'Ordine del Giorno.

Hanno diritto di intervenire in Assemblea esercitando il diritto di voto tutti gli Associati iscritti nel libro dei soci, in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.

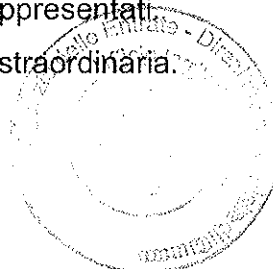
Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i membri del Consiglio Direttivo non votano.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria.



Art. 10

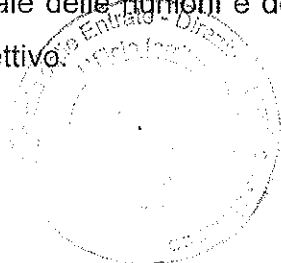
Assemblea ordinaria dei soci

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

L'Assemblea ordinaria:

1. approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 117/2017;
2. discute e approva i programmi di attività;
3. elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
4. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e le sue variazioni;
5. ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
6. delibera:
 - a. sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - b. sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
 - c. sull'esclusione dei soci;
 - d. su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo e attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 - e. sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
7. delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione stessa;
8. determina i limiti di spese - opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 del presente Statuto - e i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato.

Le deliberazioni assembleari devono essere rese disponibili agli associati e inserite nel libro verbale delle riunioni e delle deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo.



Qualora se ne ravvisi l'opportunità l'Assemblea può inoltre deliberare eventuali modifiche all'Atto costitutivo, allo Statuto dell'Associazione e in merito allo scioglimento anticipato della Associazione.

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei Soci. In seconda convocazione, che deve aver luogo dopo almeno ventiquattro ore dalla prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni sono valide quando siano approvate dalla metà più uno dei presenti.

Art. 11

Assemblea straordinaria dei Soci

E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea straordinaria, la cui convocazione si effettua con le modalità previste dall'Art. 9, è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno i tre quarti dei Soci sia in prima che in seconda convocazione.e le deliberazioni sono valide quando siano approvate dalla metà più uno dei presenti.

Art. 12

Consiglio Direttivo

L'Associazione è retta dall'Assemblea, la quale elegge, a scrutinio segreto tra i propri membri, un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 5 fino ad un massimo di 9 consiglieri scelti esclusivamente fra i soci, che durano in carica 2 anni e sono rieleggibili fino a un massimo di 5 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

Il primo Consiglio Direttivo ~~provvisorio~~ è nominato con l'Atto Costitutivo.

In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo ~~provvede alla loro sostituzione~~ utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino

alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza o esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.

Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario e un Tesoriere. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.

Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea.

In particolare esso svolge le seguenti attività:

1. attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea e ne cura l'esecuzione;
2. predispone la proposta di bilancio preventivo e consuntivo;
3. delibera sulle domande di nuove adesioni e curare l'annotazione degli aderenti sul libro dei Soci;
4. provvede agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei Soci;
5. affida incarichi specifici ai suoi componenti o ad altri aderenti;
6. delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'Art. 4 del presente statuto;
7. delibera i rimborsi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nei modi previsti dall'art. 3 dello Statuto;
8. ha facoltà di costituire Comitati, cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti;
9. Delibera su programmi e progetti da attuare.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal

Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni 4 mesi, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da $\frac{1}{3}$ dei membri.

I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

Il potere di rappresentanza attribuito agli Amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 13

Il Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo e ha il compito di presiedere entrambi gli Organi collegiali dell'Associazione.

Il Presidente

1. ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio;
2. cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
3. sovrintende a tutte le attività dell'Associazione;
4. ha la facoltà di aprire conti correnti in nome dell'Associazione;
5. convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea;
6. convoca l'Assemblea dei soci.

In caso di sua assenza o di impedimento, le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio Direttivo.

In caso d'urgenza assume i poteri del Consiglio Direttivo chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Art. 14

Il Presidente onorario

Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'Associazione.

Il Presidente Onorario, se socio, ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci

dell'Associazione.

Art. 15

Gratuità delle cariche associative

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli Associati di cui al precedente Art. 3.

Art. 16

Divieto di distribuzione degli utili

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 17

Scioglimento

L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs n. 117/2017.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore.

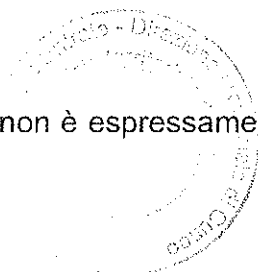
Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 18

Rinvio

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono le



norme del Codice Civile, del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

Sommariva del Bosco, 4 Novembre 2025

Il Vice presidente
con funzioni di segretario

Caterina Abrate



Il Presidente

Alessandra Magdalena Bertero

